

LINEA GUIDA

**in attuazione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96
(in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025),
coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119
(in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 184 del 9 agosto 2025),
recante:**

“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”

VISTO

il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, all’art. 1, riserva l’organizzazione dei giochi di abilità e dei concorsi e pronostici allo Stato, affidandola al Ministero delle Finanze, il quale può gestire i giochi in prima persona o affidarli a terzi concessionari;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 561, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, reca norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di abilitare scommesse a quota fissa (oltre a quelle a totalizzatore) su eventi organizzati dal C.O.N.I.;

l’articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248/2006, recante misure di contrasto del gioco illegale;

l'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, ha, tra l'altro, previsto le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in violazione delle norme di legge o di regolamento e delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145, con cui sono state stabilite norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;

il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 530/2026;

la Determinazione direttoriale del 14 luglio 2023, n. 424519 e ss. mm. che disciplina l'organizzazione delle Strutture di vertice centrali e che, nell'ambito della Direzione Giochi prevede che l'Ufficio gioco a distanza e scommesse *"Monitora i flussi di scommesse e procede all'attivazione dei processi di segnalazione presso l'Unità Informativa Scommesse Sportive, organismo istituito presso il Ministero dell'Interno, per potenziare l'attività di contrasto al fenomeno della corruzione e delle scommesse illecite"*;

il decreto del Ministro dell'Interno del 15 giugno 2011, aggiornato con decreto 31 luglio 2017 che istituisce, presso il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'Unità Informativa Scommesse Sportive (U.I.S.S.), fra i cui componenti è previsto un qualificato rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (G.I.S.S.) con compiti di impulso e raccordo delle attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo a fini di alterazione degli esiti collegati alle scommesse sportive;

le Linee guida sul flusso informativo nell'ambito dell'Unità Informativa Scommesse Sportive, secondo cui *"L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede, sulla base dei flussi di scommesse raccolte dai concessionari ed inviati ai sistemi centrali di totalizzazione, all'elaborazione e all'analisi dei dati per l'individuazione di possibili scommesse anomale su avvenimenti sportivi ed ippici..."* informandone il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive e le autorità competenti per ambito;

la determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 maggio 2024, n. 277979 con la quale sono state riorganizzate le funzioni, le competenze e la composizione della Commissione di monitoraggio sull'andamento, in tempo reale, delle scommesse a quota fissa sportive e ippiche, di seguito denominata Commissione G.A.S.S. (Gioco Anomalo Scommesse Sportive), individuando il relativo Coordinatore come componente dell'Unità Informativa Scommesse Sportive presso il Ministero dell'Interno e demandandogli i rapporti con gli organi della giustizia sportiva e con gli altri organismi, pubblici e privati, sia nazionali che esteri che operano in materia di match fixing e il compito di trasmettere al Gruppo Investigativo Scommesse Sportive le segnalazioni derivanti da istruttorie, analisi dei dati e informazioni esterne, nonché le informative riservate alle forze di polizia;

l'articolo 6 del decreto- legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 che modifica l'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, inserendo i seguenti commi:

- 3 bis secondo cui *“Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali.”*
- 3 ter *“La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente Procura Federale per il prosieguo.”;*
- 3 quater *“L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter , previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.”;*

TENUTO CONTO CHE

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con l'art. 12 dello Statuto, ha istituito, in piena autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport, con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali, allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo (art. 12 *quater*);

ai sensi dell'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. - richiamato dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate - è fatto divieto ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive ed è altresì vietato ai tesserati di scommettere sulle competizioni alle quali partecipino nonché di usufruire di informazioni privilegiate che possano favorire scommesse sul medesimo sport;

le Procure Federali hanno la finalità istituzionale dello svolgimento di indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, tra le quali, appunto l'alterazione dei risultati delle competizioni ai fini di illeciti guadagni connessi alle scommesse sportive;

ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., la Procura Generale dello Sport ha il compito di cooperare con le Procure Federali per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo;

ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., la Procura Generale dello Sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con le Procure Federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini;

quindi, la Procura Generale dello Sport intende coordinare le attività conseguenti a segnalazioni di flussi anomali di scommesse tra le singole Procure Federali, al fine di salvaguardare la regolarità e la correttezza degli eventi sportivi;

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un ente pubblico non economico, cui sono affidate tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, tra cui le scommesse sportive a quota fissa ed è componente dell'Unità

Informativa Scommesse Sportive (UISS), oltre a rappresentare l'Italia nei consessi internazionali che riuniscono i regolatori del gioco sul tema del contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine

la legge 3 maggio 2019, n. 39, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, all'articolo 3 individua l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come l'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Magglingen

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o tramite la Procura Generale dello Sport

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., la Procura Generale dello Sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine;

RITENUTO NECESSARIO

individuare e standardizzare il flusso delle comunicazioni fra l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, la Procura Generale dello Sport e le Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate riconosciute

dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in esito a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401

tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e ritenuto necessario,

la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., di concerto con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, individua e standardizza, come segue, il flusso delle comunicazioni fra l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, la stessa Procura Generale dello Sport e le Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I.;

1. flussi anomali di scommesse rilevati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

1.a l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rilevato un flusso anomalo di scommesse, trasmette (tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it) la segnalazione di flusso anomalo nelle modalità stabilite dall'U.I.S.S., che prevedono, tra i destinatari di ciascuna segnalazione, la Procura Generale dello Sport. Con tale segnalazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli invia un report con le informazioni di dettaglio riguardo al flusso anomalo rilevato tra cui: l'evento sportivo, il luogo e la data di svolgimento e la territorialità delle giocate su rete fisica;

1.b la Procura Generale dello Sport, relativamente alle competizioni sportive di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., in quanto svoltesi su territorio nazionale e/o con la partecipazione di soggetti affiliati e/o tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., ricevuta la comunicazione di cui al punto 1.a richiede alla Procura Federale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata interessata (tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata procuragenerale@cert.coni.it) l'elenco, corredato dei corrispondenti codici fiscali, dei soggetti tesserati e/o affiliati riconducibili all'evento sportivo ovvero degli ulteriori tesserati e/o affiliati riconducibili ai predetti soggetti;

1.c la Procura Generale dello Sport, ricevuti dalla Procura Federale (tramite posta elettronica certificata) i dati richiesti, li trasmette all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata

procuragenerale@cert.coni.it, all'indirizzo di posta elettronica certificata dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it);

1.d l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica tra i flussi anomali rilevati l'eventuale presenza di scommesse effettuate da conti di gioco intestati ai soggetti presenti nell'elenco di cui al punto 1.c e provvede, per ciascuna scommessa, alla successiva trasmissione (tramite posta elettronica certificata dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it) alla Procura Generale dello Sport (all'indirizzo di posta elettronica certificata procuragenerale@cert.coni.it) del codice identificativo del conto di gioco, dei dati anagrafici del titolare del conto di gioco e di tutti i dettagli della scommessa stessa;

1.e la Procura Generale dello Sport, ricevuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati richiesti, li trasmette (tramite posta elettronica certificata) alla Procura Federale interessata per l'iscrizione del fascicolo del procedimento sulla piattaforma informatica Sistema di Giustizia Sportiva - prevista dall'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. -, ai sensi dell'art. 47, comma 2, nel rispetto dell'art. 53 e dell'art. 47, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ed eventualmente per i successivi adempimenti previsti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;

2. flussi anomali di scommesse rilevati da un soggetto diverso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

2.a la Procura Federale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata, successivamente all'avvenuta iscrizione del fascicolo del procedimento sulla piattaforma informatica Sistema di Giustizia Sportiva - prevista dall'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. -, ai sensi dell'art. 47, comma 2, nel rispetto dell'art. 53 e dell'art. 47, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., a seguito di una qualificata segnalazione proveniente da un soggetto diverso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presenta alla predetta Agenzia, tramite la Procura Generale dello Sport, una richiesta, affinché questa verifichi la presenza di eventuali flussi anomali di scommesse. La richiesta deve essere corredata dai nominativi, comprensivi dei codici fiscali, di tutti i soggetti affiliati e/o tesserati coinvolti nella competizione sportiva interessata;

2.b qualora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevi la presenza di flussi anomali di scommesse, si procederà secondo quanto disposto al punto 1.d e 1.e per quanto d’interesse.

Trattamento dei dati personali

Conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, le Parti dichiarano di trattare i dati personali detenuti per le rispettive finalità in qualità di titolari autonomi e quelli acquisiti in virtù della presente Convenzione in qualità di Responsabili.

Le Parti garantiscono che l’accesso ai dati forniti sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti e consulenti – in funzione della qualifica rivestita e dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità sopra premesse – attraverso specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell’allegato 2 del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.

È onere delle Parti impartire ai propri dipendenti e consulenti che saranno abilitati ai dati, specifiche direttive in ordine all’obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui al presente atto e di osservare la normativa in tema di trattamento dei dati personali; specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all’accesso improprio ai dati, all’uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi; specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati.

Le Parti pubblicano sui propri siti istituzionali un’adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, indicando anche le modalità per l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Le Parti si impegnano ad utilizzare tutte le misure di sicurezza anche organizzative, tecniche e fisiche, secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell’allegato 2 del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la consultazione non autorizzata etc.).”.

Le informazioni raccolte non saranno cedute a terzi.

La Procura Generale dello Sport e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le motivazioni espresse, adottano, di concerto, la presente Linea Guida.

Il Direttore della Direzione Giochi
dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

F.to Mario Lollobrigida

Il Procuratore Generale dello Sport
presso il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano

F.to Ugo Taucer